

Sentenza del Tribunale di primo grado dell'11 luglio 2007
— Flex Equipos de Descanso/UAMI — Leggett & Platt
(LURA-FLEX)

(Causa T-192/04) ⁽¹⁾

(«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo LURA-FLEX — Marchi nazionali figurativi anteriori contenenti l'elemento denominativo "flex" — Presentazione tardiva dinanzi alla divisione di opposizione delle traduzioni dei documenti forniti comprovanti la notorietà dei marchi anteriori — Obbligo della commissione di ricorso di valutare la necessità di tenere conto dei documenti tradotti»)

(2007/C 199/59)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Flex Equipos de Descanso, S.A. (Madrid, Spagna) (rappresentanti: inizialmente R. Ocquet, successivamente I. Valdelomar Serrano, avv.ti)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: S. Laitinen, nonché G. Schneider, agenti)

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Leggett & Platt, Inc. (Carthage, Missouri, Stati Uniti) (rappresentanti: G. Cronin e S. Castley, solicitors e G. Hollingworth, barrister)

Oggetto della causa

Avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 18 marzo 2004 (procedimento R 333/2003-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Flex Equipos de Descanso, S.A., e la Leggett & Platt, Inc.

Dispositivo della sentenza

- 1) La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 18 marzo 2004 (procedimento R 1035/2004-2) è annullata.
- 2) L'UAMI supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.
- 3) L'interveniente supporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 217 del 28 agosto 2004.

Sentenza del Tribunale di primo grado dell'11 luglio 2007
— Svezia/Commissione

(Causa T-229/04) ⁽¹⁾

(«Direttiva 91/414/CEE — Prodotti fitosanitari — Sostanza attiva paraquat — Autorizzazione all'immissione in commercio — Procedura d'autorizzazione — Protezione della salute umana e degli animali»)

(2007/C 199/60)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Regno di Svezia (rappresentante: sig. A. Kruse, agente)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sig.ra L. Ström van Lier e dal sig. B. Doherty, agenti)

Intervenienti a sostegno del ricorrente: Regno di Danimarca (rappresentanti: sigg. J. Molde, A. Jacobsen e J. Bering Liisberg, agenti); Repubblica d'Austria (rappresentante: sig. E. Riedl, agente) Repubblica finlandese (rappresentanti: sig.re T. Pynnä e E. Bygglin, agenti)

Oggetto della causa

Avente ad oggetto una domanda d'annullamento della direttiva della Commissione 1° dicembre 2003, 2003/112/CE, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva paraquat (GU L 321, pag. 32)

Dispositivo della sentenza

- 1) La direttiva della Commissione 1° dicembre 2003, 2003/112/CE, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva paraquat, è annullata.
- 2) La Commissione supporterà le spese affrontate dal Regno di Svezia nonché le proprie spese.
- 3) Il Regno di Danimarca, la Repubblica d'Austria e la Repubblica di Finlandia supporteranno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 106 del 30 aprile 2004 (già causa C-102/04).